

Ordine degli Avvocati di Barcellona Pozzo di Gotto

Regolamento di attuazione del D.P.R. N. 101/90 sullo svolgimento della pratica forense

- 1.a) Il numero minimo di venti udienze per semestre, previsto dal 1° comma, lett.a) dell'Art. 6 DPR 101/90 è inderogabile e deve essere distribuito nel semestre medesimo con il limite minimo di due udienze al mese, esclusi i mesi di agosto e settembre.
 - b) In ogni semestre almeno quindici udienze devono essere relative a cause in cui è difensore l'avvocato presso il cui studio si svolge la pratica.
 - c) Le udienze cui il praticante ha assistito nello stesso giorno saranno conteggiate come una sola.
 - d) Le udienze devono essere annotate nel libretto della pratica, indicando: L'Autorità giudiziaria, il nome del giudice, il numero di ruolo generale, il nome delle parti edei procuratori, l'oggetto della causa e gli adempimenti dell'udienza.
 - e) vanno escluse le udienze di mero rinvio.
- 2.L'accertamento della veridicità delle annotazioni contenute nel libretto della pratica – da eseguirsi a norma degli artt.6, c.3°,7 ,c.3° e 8, c. 1° lett.d) del citato D.P.R. - sarà effettuato con i seguenti criteri:
1. La partecipazione alle udienze sarà verificata mediante la produzione delle fotocopie dei verbali dai quali risulti la presenza del praticante, ovvero, nei casi in cui non sia possibile far risultare la presenza a verbale, da idonea certificazione;
 2. gli atti processuali dovranno essere prodotti in copia, garantendo la segretezza delle parti, ma indicando il numero di ruolo del giudizio; dovranno contenere nel testo la seguente annotazione:” alla predisposizione(e/o redazione) del presente atto ha partecipato il dott...” Tale annotazione può essere sostituita da idonea dichiarazione sottoscritta dal titolare dello studio e riportata nel libretto della pratica. Gli atti relativi ad attività stragiudiziale dovranno essere prodotti in copia con l'attribuzione di generalità fittizie;
 3. le questioni giuridiche di maggior interesse alla cui trattazione il praticante ha assistito o collaborato dovranno essere indicate con generalità fittizie. Devono riguardare problematiche di rilevanza giuridica e devono essere adeguatamente trattate;
 4. la relazione annuale di cui all'art. 7,c.1° del D.P.R. 101/90 dovrà contenere la compiuta ed esauriente illustrazione di tutte le attività indicate nel libretto di pratica, nonché di problemi e di questioni inerenti la deontologia professionale.
- 3.a) Il praticante dovrà depositare, presso gli uffici del Consiglio dell'Ordine, entro trenta giorni dalla scadenza di ciascun semestre, i libretto della pratica con gli allegati (che dovrà essere asseverato dal professionista presso il quale è stata effettuata la pratica ex art 6,c.2°, del D.P.R. 101/90) e la relazione annuale.
- b) Il Consiglio, in ogni caso, si riserva di sentire il praticante – e/o anche lo stesso iscritto presso il quale il medesimo espleta la pratica- la fine di acquisire maggiori elementi per la valutazione dell'effettivo e proficuo svolgimento del praticantato.
 - c) La mancata comparizione senza giustificato motivo comporterà il diniego del visto sul libretto per il semestre relativo.
 - d) Il consiglio si riserva, altresì di verificare la sufficienza della pratica alla fine del secondo e quarto semestre, attraverso colloqui che saranno tenuti con la partecipazione di almeno tre consiglieri.
 - e) L'esito positivo del colloquio è condizione per ottenere l'abilitazione al patrocinio alla fine del secondo semestre ed il certificato di compiuta pratica alla fine del quarto semestre.
 - f) L'esame preliminare dei libretti è demandato ad una commissione di tre consiglieri nominata

Ordine degli Avvocati di Barcellona Pozzo di Gotto

dal Consiglio.

- 4.a) Nell'ipotesi di iscrizione del praticante avvocato per trasferimento da altro Ordine, si dovrà tenere conto - ai fini del rilascio del certificato di compiuta pratica – dei semestri di pratica già completati e certificati dall'Ordine di provenienza.
 - b) Se il praticante non ha completato l'intero semestre di uno dei primi tre semestri presso l'Ordine di provenienza, il Consiglio terrà conto del periodo di pratica già espletato solo se compiutamente ed adeguatamente documentato in riferimento ai criteri previsti dalla legge e dal presente regolamento.
- 5.a) Gli iscritti dovranno accogliere i praticanti nei propri studi, dando loro una sistemazione adeguata, limitando l'ospitalità ad un numero di soggetti non superiore a cinque al fine di consentire una pratica adeguata e fruttuosa.
 - b) Dai praticanti dovrà essere pretesa l'assidua presenza allo studio.
- 6.a) Nel caso di accertata non veridicità delle attestazioni rilasciate da parte degli avvocati presso i quali la pratica è stata svolta, il Consiglio adotterà le opportune iniziative, anche di carattere disciplinare.
- 7.a) In caso di prolungata sospensione dell'attività giudiziaria causata da scioperi, astensioni dalle udienze o fatti eccezionali, il Consiglio dell'Ordine, in deroga a quanto stabilito nel presente regolamento, potrà deliberare l'adozione di modalità di espletamento della pratica diverse dalla partecipazione alle udienze.

Approvato nella seduta del Consiglio del 14.03.1996

In vigore per i semestri che hanno inizio dopo il 30.04.1996